

**Corpo Polizia Locale Unione Valdera**

Ufficio Unico Verbali  
Via Brigate Partigiane n. 4  
56025 Pontedera (Pi)

**Oggetto/ Istanza per la rateizzazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi e per gli effetti dell'art. 202 bis del D.Lgs. 285/1992 – Codice della Strada.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_ e mail \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

la ripartizione del pagamento in rate mensili ai sensi dell'art. 202 bis C.d.S. dell'importo della sanzione pecuniaria relativa al verbale di accertamento n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ elevato dal Comando Territoriale di \_\_\_\_\_

A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci incorrerà nelle sanzioni previste dall'art. 483 C.P. (salvo che il fatto non costituisca più grave reato) e che la presente istanza potrà essere sottoposta a controllo da parte dell'Unione Comuni Valdera ai sensi del vigente "Regolamento sui controlli delle autocertificazioni"

**DICHIARA**

- che il minimo edittale della sanzione iscritta al verbale di cui si richiede la rateazione è **superiore ad € 200,00 (duecento/00)**
- che non sono decorsi oltre 30 giorni dalla notificazione del citato verbale;
- che versa in condizioni economiche disagiate in quanto è titolare di un reddito imponibile **non superiore a € 10.628,16** elevato di **€1.032,91** per ogni familiare convivente;
- che i soggetti conviventi con il sottoscritto sono: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Con la sottoscrizione in calce alla presente istanza, consapevole delle responsabilità amministrative e penali che così assume, l'interessato dichiara altresì di conoscere quanto segue:

1. la presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto di cui all'art. 203 C.d.S. e di opposizione al Giudice di Pace di cui all'art. 204 bis C.d.S.;
2. la presentazione dell'istanza implica altresì la rinuncia alla facoltà di effettuare il pagamento della sanzione con il beneficio della riduzione del 30%;

3. la presentazione dell'istanza determina l'interruzione provvisoria dei termini temporali stabiliti dalla legge per il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 202 C.d.S.;
4. Il provvedimento formale con cui si accoglie o si respinge la richiesta di rateazione è notificato con le modalità di cui all'art. 201 C.d.S. entro 30 gg. dalla presentazione o dal ricevimento al protocollo generale dell'Ente.

In caso di **accoglimento dell'istanza**, si comunica che:

- ciascuna rata non potrà essere inferiore ad € 100,00 (cento/00);
- la rateizzazione del pagamento sarà ripartita fino ad un massimo di 12 rate se l'importo non supera € 2.000,00; fino ad un massimo di 24 rate se l'importo non supera € 5.000,00; fino ad un massimo di 60 rate se l'importo dovuto supera € 5.000,00;
- sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato di applicano gli interessi al tasso previsto dall'art. 21, comma 1, DPR 602/1973 e successive modifiche ed integrazioni;
- con la prima rata saranno imputate anche le spese di notificazione e quelle di procedimento per complessivi € 15,00;
- l'Ufficio unico verbali provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata; in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e si applicano le disposizioni di cui all'art. 203, comma 3, C.d.S.

In caso di **rigetto dell'istanza**, si comunica che:

- il pagamento della sanzione amministrativa, nell'importo previsto per il pagamento in misura ridotta, deve avvenire entro i termini temporali stabiliti dall'art. 202 C.d.S. (60 giorni dalla notificazione) esclusi i giorni di interruzione provvisoria del procedimento che decorrono dalla data di presentazione dell'istanza al protocollo generale dell'Ente fino alla notificazione del relativo provvedimento di rigetto dell'istanza;
- in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'art. 483 C.P. Salvo che il fatto costituisca più grave reato (art. 21 Legge 241/1990);
- la non corretta o parziale compilazione dell'istanza comporta sempre il rigetto dell'istanza stessa; allo stesso modo l'istanza viene rigettata se presentata da soggetto diverso dal trasgressore o dall'obbligato in solido.

**Allegato: copia fronte/retro del documento di identità del dichiarante**

Data \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Firma